

Quando il giudice si sostituisce al medico

Ultimo episodio: le cure compassionevoli con cellule staminali somministrate a una dozzina di pazienti nell'ospedale di Brescia. Dopo il blocco dei trattamenti imposto dall'Aifa (Agenzia italiana del farmaco), tre di loro si sono rivolti a un giudice, ottenendo la ripresa della cura. Ma fino a che punto è giusto che la sfera giuridica intacchi quella clinica?

Nessuno può essere al riparo da errori

Paolo Cendon*

La medicina è una scienza in continua mutazione, così come lo sono i costumi, le sensibilità soggettive dei pazienti e l'orientamento di chi legifera. Esiste dunque una zona grigia all'interno della quale nessuno di questi tre attori può dirsi al riparo da errori. Nemmeno un giudice lo è, naturalmente, né può pretendere di sostituirsi all'autonomia di ciascuno degli altri. Credo però che nella maggior parte dei casi l'intervento di una giurisprudenza mite, attenta ai diritti della persona, al quadro clinico di riferimento, possa risultare d'aiuto quando si tratta di prendere decisioni controverse. Questo naturalmente non significa che i pazienti e le loro famiglie debbano prendere d'assalto i tribunali ogni volta che non si trovano d'accordo con una legge o un medico. Ma, visto che tutti possono sbagliare, è già capitato che la giurisprudenza si sia dimostrata in grado di modificare la rotta in maniera più efficace, e più duratura, di un trattamento o dell'ennesima nuova norma scritta sull'onda emozionale di un evento.

* docente di diritto privato all'Università di Trieste, esperto di biodiritto e autore del libro «I diritti dei malati terminali» (Gioffré)

È compito della scienza stabilire se una pratica è efficace o legittima

Francesco D'Agostino*

Non sono un adoratore cieco della comunità scientifica, ma sono convinto che sia necessario individuare dei limiti. Intendo dire che è solo compito della scienza, in questo caso della medicina, stabilire se una pratica sia efficace o legittima, e fino a che punto possiamo forzarla o confutarla.

Se smettessimo di dare retta alle conclusioni di chi ne sa più di noi, perderemmo la bussola: vale per le questioni etiche, dal fine vita all'aborto, e per quelle più soggettive. Nella maggioranza dei casi, i malati non rivendicano come diritto il potersi autodeterminare, bensì non essere abbandonati. Dietro molte perorazioni per l'autodeterminazione, invece, si profila l'ambigua figura di un «decisore», pronto a sostituire con la propria la (presunta) volontà dei pazienti. Quando invece il magistrato ha solo il dovere deontologico di calibrare il suo parere rispetto a ciò che dicono i protocolli scientifici più aggiornati.

* professore di filosofia del diritto all'Università di Tor Vergata, presidente onorario del Comitato nazionale di bioetica e membro della Pontificia accademia per la vita

Giusto che succeda se c'è un «chiaro caso di necessità»

Bruno Sgromo*

Medici e strutture pubbliche, come l'Aifa, sono fondamentali per indicare terapie e controlli, ma il loro deliberato vale non per un singolo paziente bensì per la generalità dei casi che possono presentarsi. Può un giudice sovvertire le loro decisioni, come è avvenuto di recente con il caso delle staminali, quando si trovi di fronte a una situazione che consigli di prescindere da divieti formali? A mio parere sì. Non potendo non tenere in conto la salute dell'essere umano il giudice, servendosi dell'ausilio di perizie tecniche autorevoli, può controvertire una decisione scientifica tutte le volte in cui la situazione rappresenti un «chiaro caso di necessità», istituto giuridico previsto e disciplinato dal nostro ordinamento. Per questo la valutazione clinico-scientifica e quella giuridica, che spesso differiscono (accade per esempio nei casi di malasanità), altre volte possono trovare un punto d'incontro grazie all'intervento di un giudice. A patto che quest'ultimo decida con professionalità e diligenza.

* avvocato, fondatore dello studio omonimo specializzato in cause in materia di diritto sanitario

